

11 GIU 2007



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio
nelle persone dei signori:

- 1) dr. Angelo Grieco - Presidente
- 2) dr.ssa Simonetta Sotgiu - relatore
- 3) dr. Francesco Antonio Genovese
- 4) dr. Aldo Scola
- 5) dr. ing. Roberto Colosimo

il 2° e il 3° consiglieri di cassazione, il 4° consigliere di Stato, il 5° tecnico
esperto, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa in sede di appello, iscritta al n. 19 del Ruolo Generale dell'anno
2006

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante Presidente
della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria
Pezzella giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.2002, e con
essa elettivamente domiciliata in Roma alla via Poli n. 29, presso l'Ufficio
di rappresentanza della Regione;

REGIONE CAMPANIA
A.S.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
NAPOLI 12 GIU 2007

APPELLANTE

E

- BUONAGURO ROSA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Avv. Pezzella
12.6.07 ✓

12 GIU 2007

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

N. 19/06 Reg. Gen.
N. 195/07 Cronologico
N. 11/07 Repertorio
N. / Camp. Civ.

7095

7095

Sent. 47
mt

CC-1561/05
Avv. Pezzella
Ritirata e
messa in data
22/09/2009
per arch.

Ovidio n. 26 presso lo studio dell'Avv. Gianluca De Fazio, unitamente all'Avv. Stefania Jetta, dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATA

- **CONDOMINIO PARCO HYRIA**, in persona del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giancarlo Biancardi, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Emilio De Cavalieri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Fontanelli;

APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 100 del 2005 del T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli del 16.5.2005, depositata il 31.5.2005, notificata il 21.9.2005 (R.G. 884/2000).

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere l'appello proposto e perchè, in totale riforma della sentenza impugnata e distinta con il n. 100, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, l'adito Giudice voglia così provvedere:

- rigettare la domanda nei confronti della Regione Campania per mancanza del nesso causale tra i comportamenti della stessa e l'evento lamentato;
- dichiarare, in via subordinata, la responsabilità solidale del Condominio “Parco Hyria”, in persona dell'Amministratore legale rappresentante p.t.
- compensare integralmente le spese di giudizio, per entrambi i gradi, e subordinatamente nei confronti del Condominio detto.

Sospendere la esecutività della impugnata sentenza in presenza del pregiudizio grave ed irreparabile che la esecuzione della stessa comporta nei confronti dell'amministrazione convenuta."

PER L'APPELLATA BUONAGURO ROSA:

"La istante insiste affinché l'On. Tribunale voglia, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e richiesta, dichiarare improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 189 R.D. n. 1785/1933 e dell'art. 153 R.D. n. 1785/1933; in ogni caso rigettare l'appello per infondatezza nel merito.

Con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio."

PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE CONDOMINIO PARCO HYRIA:

"Voglia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche così provvedere:

- 1) Dichiarare l'appello notificato in data 21.10.05 proposto avverso la sentenza n. 100/05 inammissibile, perchè fuori termine.
- 2) In ogni caso, rigettarlo perchè infondato sia in fatto sia in diritto:
- 3) In via gradata, accogliere l'appello incidentale avverso la stessa sentenza n. 100/05, avanzato con il presente atto dal Condominio e, per l'effetto, dichiarare l'esclusiva responsabilità della Regione Campania nella produzione di ogni danno causato alla Buonaguro.
- 4) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari di questo grado di giudizio, con attribuzione al difensore."

Svolgimento del processo

Rosa Buonaguro con ricorso notificato il 22 febbraio 2000, convenne avanti

al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli la Regione Campania lamentando l'impraticabilità di un suo terreno sito in Nola, coltivato a nocciolo, perchè invaso da scarichi fognari provenienti da una falla confinante con l'alveo Casamarciano, falla apertasi fin dal 1988, senza che la Regione Campania, sulla quale incombeva l'onere di manutenzione e custodia dell'alveo, assumesse a tali compiti, nonché alla rimozione di un ponticello, abusivamente costruito, che dava accesso ad una vicina proprietà. La Buonaguro chiese pertanto che la Regione fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di £. 103.821.000, oltre interessi e rivalutazione, e al ripristino delle sponde dell'alveo.

La Regione, nel dichiararsi estranea agli eventi, affermò l'esclusiva responsabilità del Condominio del Parco Hyria, che aveva edificato due attraversamenti abusivi dell'alveo, riducendo la sezione idraulica del corso d'acqua, nonché di Giovanni Esposito.

Il predetto Condominio, chiamato in causa dalla Regione, eccepì, oltre alla propria mancanza di responsabilità - essendo stato il ponticello realizzato a suo tempo dall'impresa costruttrice - la nullità dell'atto di chiamata, per non essere state esplicitate conclusioni nei suoi confronti, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, risalendo i fatti al 1988.

Previa istruzione della causa a mezzo di prova testimoniale e di consulenza tecnica, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli ha, con sentenza 16/31 maggio 2005, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni nei confronti della Buonaguro, liquidati in Euro 59.348,55= con gli interessi legali fino al saldo, respingendo la domanda nei confronti dei chiamati in causa, e dando atto della cessazione della materia

del contendere in ordine alla domanda di ripristino dell'alveo Casamarciano, nel frattempo effettuato da parte del Genio Civile.

Per quanto attiene la responsabilità della Regione Campania, il TRAP l'ha ritenuta sussistente in forza degli artt. 2 lett. e) del DPR 15.1.1972 n. 8, 90 lett. e) del DPR 24.7.77 n.616 e 10 lett. f) della L. 18.5.1989 n. 183, norme con le quali le Regioni erano state investite delle funzioni amministrative e di polizia delle acque e delle opere idrauliche (quali quella in esame), senza che la regione Campania avesse provveduto ad una tempestiva redistribuzione delle competenze agli Enti locali minori, come previsto dalla legislazione successiva (D.Lgs. 96/99), allorchè peraltro il danno, risalente al 1988, si era già verificato.

Nei confronti dei chiamati in causa, esclusa la responsabilità dell'Esposito, risultato estraneo ai fatti, il TRAP, pur ritenendo valida la chiamata della Regione nei confronti del Condominio Parco Hyria, ha ritenuto non essersi verificata l'estensione automatica della domanda al Condominio, per non avere la Buonaguro proposto alcuna richiesta nei confronti di quest'ultimo, ed avere anzi insistito nel senso che unica responsabile del danno fosse dichiarata la Regione, la quale a sua volta non aveva proposto domanda di regresso nei confronti del Condominio, ma soltanto di accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo, domanda non accoglibile (salvo il profilo della corresponsabilità, da azionarsi eventualmente da parte della Regione in altro giudizio) perché la Regione era comunque tenuta al controllo e alla manutenzione degli argini, il cui stato di abbandono, con conseguente occlusione dell'alveo a causa dei materiali solidi e dei rifiuti trascinati dalla corrente, con effetto diga e conseguente allagamento e

